

Pubblicato il 02/01/2025

Sent. n. 56/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9465 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da [omissis], rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Gostoli e Alessandro Falasca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco in carica pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Rizzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Roma Capitale - Municipio Roma I - Ufficio Vigilanza OSP, non costituita in giudizio;
[omissis], non costituita in giudizio;

per l'annullamento:

I) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della Determinazione Dirigenziale del Municipio Roma I - Ufficio Vigilanza O.S.P. n. [omissis] avente ad oggetto “Ordine di ripristino dello stato dei luoghi e rimozione forzata – in caso di inadempimento – dell'occupazione abusiva di suolo pubblico in [omissis], a carico della [omissis]”;

- del Rapporto Amministrativo prot. [omissis] del I Gruppo Trevi di Polizia Locale Roma Capitale;

- in quanto occorra, dei verbali di accertamento di Violazione n. 12 11518 e n. 14150171370 del 20 luglio 2016;

- di ogni altro atto, anche istruttorio, presupposto, preparatorio, connesso o conseguente a quelli sopraindicati;

nonché per la condanna al risarcimento del danno in forma specifica e, in subordine, per equivalente;

II) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da [omissis] il [omissis]:

i) della Determinazione del Municipio Roma Centro Storico Sportello Unico per il Commercio, prot. [omissis], avente ad oggetto il diniego della richiesta di concessione di Occupazione di Suolo Pubblico (O.S.P.) in [omissis], presentata dalla [omissis] in data [omissis], prot. [omissis] (e ss.mm.ii.);

ii) della Comunicazione del Municipio Roma I Centro Storico dell'[omissis] dei motivi ostativi all'accoglimento della suddetta richiesta di concessione di O.S.P.;

iii) di ogni altro atto, anche istruttorio, presupposto, preparatorio, connesso o conseguente a quelli sopraindicati, ivi compresa, se e per quanto possa occorrere, la Delibera della Giunta Comunale di Roma n. 139 del 29.03.2006 di “Approvazione del Piano che individua la massima occupabilità di suolo pubblico delle aree della città storica (Municipio I - Roma Centro Storico) sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al Decreto Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 sostituito dal Decreto Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42”;

ed anche per l'annullamento:

iv) della Determinazione Dirigenziale del Municipio Roma I - Ufficio Vigilanza O.S.P. n. [omissis] avente ad oggetto “Ordine di ripristino dello stato dei luoghi e rimozione forzosa – in caso di inadempimento – dell'occupazione abusiva di suolo pubblico in [omissis], a carico della [omissis]”;

v) del Rapporto Amministrativo prot. [omissis] del I Gruppo Trevi di Polizia Locale Roma Capitale;

vi) dei verbali di accertamento di Violazione n. [omissis];

vii) di ogni altro atto, anche istruttorio, presupposto, preparatorio, connesso o conseguente a quelli sopraindicati;

nonché per la condanna al risarcimento del danno in forma specifica e, in subordine, per equivalente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 dicembre 2024 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso straordinario trasposto in sede giurisdizionale a seguito di opposizione ex art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 di Roma Capitale, [omissis] ha impugnato la determinazione dirigenziale notificatale in data [omissis], con cui l'Ufficio Vigilanza O.S.P. del Municipio Roma I ordinava il ripristino dello stato dei luoghi e la rimozione forzosa – in caso di inadempimento – dell'occupazione abusiva di suolo pubblico in [omissis] in relazione alla parte di suolo antistante l'albergo.

Nel ricostruire il susseguirsi degli eventi, parte ricorrente afferma che, nell'ambito dei lavori di riqualificazione degli immobili di Piazza della Repubblica, di cui all'Accordo di programma adottato

con deliberazione C.C. n. 75/2000 e Conferenza di Servizi del 26.07.2000, sono state rilasciate alla società Esedra Gestioni Alberghiere OSP permanenti in Piazza della Repubblica.

In particolare, nella Conferenza di Servizi dei giorni 2 e 8 agosto del 2002 è stato approvato il progetto di riqualificazione di Piazza della Repubblica e sono stati autorizzati tutti gli interventi proposti dal [omissis]. (nel frattempo subentrato alla [omissis]), fra cui quelli relativi alla pavimentazione dell'emiciclo di [omissis] antistante la struttura alberghiera (riguardanti, fra l'altro, come riportato: la "pensilina di accesso all'albergo"; le "attività di intrattenimento per l'albergo sull'area pedonale"; la "disposizione di tavoli nel portico di tutto l'emiciclo"). Per la realizzazione dei suddetti interventi è stato concesso alla [omissis], con D.D. n. 3264 del 13.11.2002 del Municipio I, lo scomputo dal canone Cosap fino a concorrenza delle spese necessarie all'intervento di restauro conservativo della [omissis].

La ricorrente evidenzia che, a seguito dell'installazione della pensilina, e dopo la trasmissione della determina Dirigenziale n. prot. [omissis] con cui il Municipio I di Roma Capitale ha quantificato in €. 473.180,10 lo scomputo del canone Cosap, la [omissis] non ha più ricevuto alcuna comunicazione da parte dell'Amministrazione. Ciò, fino alla notifica dei verbali n. [omissis], con cui la Polizia locale di Roma Capitale ha accertato l'asserita occupazione abusiva di suolo pubblico in relazione alla parte di suolo antistante l'albergo, e della [omissis], avente ad oggetto l'ordine di ripristino dello stato dei luoghi e la rimozione forzata, in caso di inadempimento, dell'occupazione abusiva di suolo pubblico (civici [omissis]).

In particolare, mediante i predetti verbali è stata contestata la o.s.p. "senza essere in possesso della relativa autorizzazione comunale" per avere la società collocato, sul suolo pubblico antistante l'esercizio: "una pedana in legno montata sui gradini della scala del porticato di mt 16x7,50 (mq 120); una pedana in legno montata anch'essa sui gradini della scala del porticato di mt 10x6,50 (mq 65) con tavoli, sedie, fioriere, ombrelloni e mobile portastoviglie; tavoli, sedie, fioriere, caloriferi e portamenù per mt 7x8 (mq 56) posti sotto il porticato; n. 7 fioriere di mt 0,90x0,90 cadauna (mq 5,67) e n. 10 vasi circolari di mt 1,40 di diametro (mq 15,30); n. 3 tappeti di mt 9x3 cadauno (mq 81); una tettoia fissa posta a copertura di vasi e tappeti, di mt 8x17 (mq 136), per una superficie complessiva di mq 478,97".

La [omissis], divenuta poi [omissis], ha impugnato tali provvedimenti con il ricorso straordinario, successivamente trasposto in sede giurisdizionale innanzi a questo Tribunale, affidando il ricorso a tre motivi.

Con il primo motivo la ricorrente lamenta la mancata comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990 (e artt. 8 e 14 della Delibera del Consiglio comunale di Roma n. 119/2005, modificata dalla Delibera n. 75/2010), nonché il difetto di istruttoria e motivazione (artt. 3 e 10 della Legge n. 241/1990), non avendo l'Amministrazione tenuto conto delle produzioni difensive della [omissis]

Con il secondo motivo parte ricorrente deduce l'illegittimità dell'ordine di rimozione dell'o.s.p. abusiva in Piazza della Repubblica, sulla base del fatto che l'occupazione sarebbe stata assentita direttamente dall'Accordo di Programma dell'11.12.2000, dalla D.C.C. n. 75/2000 e dalla Conferenza di Servizi dei giorni 2 e 8 agosto del 2002. Sostiene che "tutte le occupazioni contestate trovano la loro legittimazione in una serie di atti ed accordi aventi ad oggetto il piano di riqualificazione generale degli immobili prospicienti su [omissis], denominato "[omissis]" ossia nella "Deliberazione n. 75 del 18 aprile 2000" con cui il Consiglio comunale di Roma "ha espresso parere favorevole al programma di interventi di riqualificazione della piazza de qua, autorizzando il Sindaco a sottoscrivere il relativo Accordo di Programma" e nel successivo "Accordo di Programma ex art. 27 Legge 142/90 per

l'approvazione del programma degli interventi per la riqualificazione generale di immobili prospicienti [omissis]" in cui si prevedeva "la realizzazione di una struttura alberghiera di alto livello ed operazioni d'interesse pubblico connesse", sottoscritto in data 11 dicembre 2000 e approvato definitivamente con Ordinanza del Sindaco 26 gennaio 2001, n. 27.

Con il terzo ed ultimo motivo, parte ricorrente ribadisce che le "violazioni censurate" (pensilina di accesso all'albergo; pedane collocate sugli scalini di accesso al portico) sarebbero state autorizzate a seguito dei Verbali di Conferenza di servizi del 2 e dell'8 agosto 2002, successivi all'accordo di programma del 2000, in cui era stato approvato il progetto di riqualificazione di [omissis].

In data 27.12.2023 si è costituita in giudizio la [omissis] in qualità di beneficiaria del ramo aziendale composto dai beni, dalle attività e dai rapporti afferenti all'immobile ubicato in [omissis] denominato "[omissis]", oggetto della presente impugnativa ed ha fatto propri i motivi di ricorso e tutte le argomentazioni esposte nei gravami proposti dalla [omissis], insistendo per l'accoglimento dello stesso.

Il Comune di Roma Capitale si è costituito in giudizio e ha eccepito in rito l'improcedibilità del ricorso per difetto di interesse evidenziando che:

i) "con nota del 30.09.2004 (All. 9) [omissis] chiedeva al Municipio I il rilascio della concessione di mq. 85 di osp necessaria all'installazione di una pensilina leggera in [omissis] a protezione dei clienti dell'Hotel dalla pioggia e posizionata nell'emiciclo sinistro di [omissis] fino a ridosso della scalinata tangente all'emiciclo stesso";

ii) "la richiesta veniva scrutinata nella Conferenza dei Servizi del 3.04.2007 (All. 12) all'esito della quale i competenti uffici del Municipio I, esaminato il progetto presentato dalla [omissis], esprimevano parere negativo ritenendolo incompatibile con la scheda allegata alla sopravvenuta D.G.C. 139/2006, recante P.M.O. di [omissis]";

iii) "con nota prot. [omissis] (All. 13) il Municipio I comunicava all'interessata i motivi ostativi al rilascio di concessione osp con pensilina in [omissis], cui faceva seguito il pedissequo provvedimento di diniego prot. [omissis] (All. 14)";

iv) "tale ultimo provvedimento non risulta tempestivamente impugnato dall'interessata di tal che l'odierno giudizio risulta improcedibile, almeno in parte qua, per difetto d'interesse, stante la natura meramente attuativa dell'ordine di ripristino rispetto all'inoppugnato diniego di concessione osp".

La difesa comunale inoltre ha eccepito l'improcedibilità del ricorso per omessa impugnazione della D.G.C. n. 139 del 29.03.2006 precisando che "il provvedimento impugnato discende direttamente dalla incompatibilità dell'osp realizzata abusivamente da controparte in Piazza della Repubblica con l'assetto dell'area stabilito dall'Amministrazione con la D.G.C. n. 139 del 29.03.2006 (P.M.O. aree sottoposte a tutela del Centro Storico) e relativa scheda grafica".

A seguito della memoria di Roma Capitale e dell'antecedente deposito, in data 29.02.2024, di n. 21 documenti, parte ricorrente si è riservata di produrre motivi aggiunti, asserendo di non essere mai venuta a conoscenza dei documenti depositati dall'Amministrazione resistente, fra cui, in particolare: i) la Comunicazione del Municipio Roma I dell'[omissis] dei motivi ostativi all'accoglimento della suddetta richiesta di concessione di O.S.P.; ii) la Determinazione prot. [omissis] di diniego della stessa.

[omissis] ha quindi impugnato con motivi aggiunti la Determinazione del Municipio Roma prot. [omissis], avente ad oggetto il diniego della richiesta di concessione di Occupazione di Suolo Pubblico in [omissis], presentata in data [omissis] per la realizzazione di una pensilina leggera di mq. 85 circa, non comunicata personalmente all'istante e la Delibera della Giunta Comunale di Roma n. 139 del 29.03.2006 di "Approvazione del Piano che individua la massima occupabilità di suolo pubblico delle aree della città storica (Municipio I - Roma Centro Storico) sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al Decreto Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 sostituito dal Decreto Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42".

Inoltre, [omissis] ha rappresentato che, avendo rimosso gran parte degli elementi oggetto della D.D. n. 83 del 12.01.2017, permane l'interesse all'annullamento di quest'ultimo provvedimento solo nella parte in cui, tra le opere che avrebbero determinato una o.s.p. abusiva, include espressamente anche "una tettoia fissa posta a copertura dei vasi dei tappeti e delle fioriere per mq 136,00", affermando che essa corrisponde alla "pensilina d'accesso all'albergo" autorizzata in sede di Conferenza di Servizi, nell'ambito dell'Accordo di Programma n. 75/2000, in relazione alla quale la [omissis] aveva ottenuto il parere favorevole, in data 30.09.2004, della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Roma, nonché lo scomputo del canone.

Con il primo motivo sostiene la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 non avendo ricevuto la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda di OSP, affermando che la mancata notifica della comunicazione dei motivi ostativi le ha impedito di interloquire sul contenuto del provvedimento finale di diniego, e sottolineando la natura discrezionale del provvedimento di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico (e dunque la inapplicabilità dell'art. 21-octies comma 2).

Con il secondo motivo censura il difetto di motivazione e di istruttoria in quanto il Comune, nel respingere l'istanza sulla base del contrasto con il contenuto della sopravvenuta deliberazione della Giunta Comunale n. 139/06 - con la quale "... è stato approvato il Piano di Massima Occupabilità così come individuato con la scheda S032" - non avrebbe "esplicitato in alcun modo le ragioni poste alla base dell'intervenuto diniego della domanda di OSP".

Con il terzo motivo afferma che il provvedimento di diniego della domanda di OSP è illegittimo "per non aver in alcun modo tenuto conto del fatto che l'installazione della predetta pensilina era stata espressamente autorizzata in sede di Conferenza di Servizi, nell'ambito dell'Accordo di Programma "Esedra - Porta di Roma" finalizzato alla realizzazione degli interventi di riqualificazione di Piazza della Repubblica", approvato ai sensi dell'allora vigente art. 27 L. 241/90 (oggi art. 34 D.lgs. 267/2000), "determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie ...". Inoltre, la realizzazione della pensilina non rientrerebbe nell'ambito del Piano di massima occupabilità (PMO) "di suolo pubblico delle aree della città storica" approvato con la Delibera Giunta comunale n. 139/06, in quanto si tratterebbe di un elemento "di arredo della Piazza", in relazione alla quale l'amministrazione si era già espressa nell'Accordo di Programma; "pena" la contraddittorietà fra più atti della stessa amministrazione.

In via subordinata la ricorrente chiede, laddove la deliberazione della Giunta comunale n. 139/2006 si ritenesse applicabile alla sua o.s.p., l'annullamento di questa deliberazione e della scheda S032 per l'avvenuta violazione dell'Accordo di Programma di cui alla cennata Delibera Consiglio comunale di Roma n. 75 del 18.04.2000.

All'udienza del 13.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

Occorre dapprima esaminare il ricorso introduttivo, previo scrutinio delle relative eccezioni di rito.

Pur prescindendo dalla prova dell'effettiva notificazione del provvedimento di diniego prot. [omissis] nei confronti della ricorrente, le eccezioni di rito sollevate con riferimento al ricorso introduttivo vanno respinte in quanto il provvedimento di diniego prot. [omissis] si riferisce alla fattispecie di occupazione di suolo pubblico distinta rispetto all'OSP oggetto del provvedimento gravato con il ricorso introduttivo.

La ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale n. [omissis], che riguarda l'occupazione abusiva di suolo pubblico mediante la realizzazione di alcune pedane in legno e di una "tettoia fissa" di circa mq 136 posta a copertura di suppellettili (vasi, tappeti, fioriere).

Il provvedimento impugnato non riguarda l'occupazione abusiva del suolo pubblico mediante la realizzazione di una "pensilina leggera" di mq 85 in [omissis] collocata "a protezione dei clienti dell'Hotel dalla pioggia e posizionata nell'emiciclo sinistro di [omissis] fino a ridosso della scalinata tangente all'emiciclo stesso".

La realizzazione di tale ultimo manufatto ("pensilina leggera") è invece oggetto di istanza di concessione di OSP presentata il 30.9.2004, poi respinta nel 2008 con il provvedimento di diniego n. 56195/2008 che la ricorrente ha peraltro impugnato con motivi aggiunti.

Nel merito, il ricorso introduttivo non è fondato.

I tre motivi di ricorso, attesa la loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente.

La ricorrente afferma che l'ordine di rimozione dell'OSP in [omissis] sarebbe illegittimo in quanto l'occupazione sarebbe stata assentita direttamente dall'Accordo di Programma dell'11.12.2000, dalla D.C.C. n. 75/2000 e dalla Conferenza dei Servizi del 2-8.08.2002.

Tuttavia, dall'analisi della documentazione di causa né l'Accordo di programma del 2000, né la determinazione del Consiglio comunale di approvazione dello stesso, prevedono l'assenso diretto a qualsivoglia forma di occupazione a fini commerciali delle aree pubbliche antistanti l'[omissis], in [omissis] (estensione di mq. 478,97, con pedana in legno sui gradini della scala del porticato, tavoli, sedie, fioriere, ombrelloni, caloriferi, portamenù sotto il porticato e tettoia fissa posta a copertura di vasi, tappeti e fioriere sull'area antistante l'albergo).

Tali atti si limitano ad autorizzare un programma di recupero funzionale generale dell'emiciclo sinistro dell'[omissis], mediante la realizzazione, tra l'altro, di una struttura ricettiva di alto livello, senza, però, entrare nel merito in ordine all'eventuale rilascio di occupazioni di suolo pubblico nell'area predetta.

Anche la Conferenza di servizi del 2 e dell'8 agosto 2002, di natura preliminare, si limitava a rinviare ad una successiva fase attuativa, di esclusiva competenza Municipale, la disciplina dell'occupazione del portico e delle aree prospicienti all'[omissis] e delle correlate modalità.

Ne consegue che l'attuale occupazione del suolo pubblico, avvenuta in mancanza di espressa istanza da parte dell'interessato, oggetto dell'accertamento contenuto nel provvedimento n. 83/2017, risulta sfornita di titolo idoneo, sicché la realizzazione delle opere ivi presenti – tra cui alcune pedane in legno e una "tettoia fissa" di circa mq 136 posta a copertura di suppellettili (vasi, tappeti, fioriere) – devono essere rimosse.

Il Comune ha pertanto correttamente agito al fine di ottenere il ripristino dello stato dei luoghi in quanto il suolo pubblico risulta abusivamente occupato.

Va ora esaminato il ricorso per motivi aggiunti, con cui la ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale prot. [omissis], avente ad oggetto il diniego della richiesta di concessione di OSP presentata dalla [omissis] in data [omissis] (“pensilina leggera”).

Il primo motivo di ricorso è fondato.

Il provvedimento di autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico ha natura discrezionale, in quanto l’amministrazione è tenuta a verificare che, nella comparazione tra l’interesse pubblico perseguito e quello privato avuto di mira dell’istante, la concessione avvenga comunque nel perseguimento di un preminente pubblico interesse e che non si risolva nella lesione di altri pubblici interessi.

Spetta, quindi, all’amministrazione contemperare i diversi interessi pubblici e privati che emergano nel provvedimento di occupazione del suolo pubblico.

Ciò comporta che il diniego di concessione dell’uso del suolo pubblico, richiesta per il soddisfacimento di un interesse privato, deve essere congruamente motivato, non essendo sufficiente una motivazione generica.

Occorre condurre un’istruttoria caso per caso al fine di vagliare in concreto se sussistano i presupposti per consentire l’occupazione dello spazio pubblico, accertando se l’interesse privato posto a base dell’istanza non leda gli interessi pubblici che indefettibilmente vanno salvaguardati.

Come afferma parte ricorrente, senza essere smentita dall’amministrazione resistente, l’adozione del provvedimento di diniego non è stata preceduta dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda di OSP, sebbene l’art. 10-bis della legge n. 241/1990 ne richieda la comunicazione personale.

La mancata comunicazione dei motivi ostativi ha impedito all’istante di interloquire con l’amministrazione sul contenuto del provvedimento finale di diniego, né quest’ultima, attesa la natura discrezionale del provvedimento, ha dimostrato in giudizio che il suo contenuto “non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato” ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990.

Anche il secondo motivo di ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.

Il Comune di Roma Capitale con D.G.C. n. 139 del 29.03.2006 ha approvato il PMO delle aree della città storica sottoposte alla tutela di cui al D.Lgs. 42/2004, tra cui rientra Piazza della Repubblica, stabilendo che per tali aree è possibile “la massima occupabilità di suolo concedibile a pubblici esercizi”.

Nel caso di specie, la ricorrente ha presentato nel 2004 al Comune istanza di OSP per la realizzazione di una “pensilina leggera posta a protezione dei clienti dell’[omissis] dalla pioggia e posizionata nell’emiciclo sinistro di [omissis] fino a ridosso della scalinata tangente all’emiciclo stesso” con un “ingombro totale della struttura di copertura ... di mq. 85 circa”.

Per valutare l’istanza del 2004 si svolgeva la Conferenza di servizi in data 3.4.2007 e la Commissione incaricata esprimeva “parere contrario” al rilascio del titolo in quanto la realizzazione del manufatto

era ritenuta incompatibile con la scheda grafica (S032) relativa a [omissis] allegata al PMO di cui alla D.G.C. n. 139 del 29.03.2006, in cui si precisa che per tale area è possibile “la massima occupabilità di suolo concedibile a pubblici esercizi”.

Con nota prot. [omissis] il Comune ha quindi respinto l’istanza sulla base della considerazione che la realizzazione del manufatto si pone in contrasto con il PMO delle aree della città storica sottoposte alla tutela di cui al d.lgs. 42/2004, tra cui anche Piazza della Repubblica.

In base al principio del tempus regit actum la legittimità del provvedimento amministrativo va verificata con riferimento alla disciplina vigente al momento della sua adozione.

Pertanto, l’amministrazione ha correttamente esaminato nel 2008 l’istanza presentata nel 2004, applicando la disciplina della D.G.C. n. 139 del 29.03.2006, contenente il Piano di Massima Occupabilità adottato dopo la presentazione dell’istanza.

Tuttavia, il provvedimento gravato con i motivi aggiunti non contiene, neppure per relationem mediante il richiamo al verbale della Conferenza di servizi, le ragioni per cui l’istanza non poteva essere accolta, ossia non specifica le concrete ragioni per cui la pensilina “risulta in contrasto con quanto disposto con la delibera G.C. n. 139/2006 con cui è stato approvato il PMO e in particolare con la scheda S032 allegata alla predetta delibera”.

Il provvedimento di rigetto risulta quindi gravemente viziato per difetto di motivazione, oltre che carente di un’adeguata istruttoria, in merito alla compatibilità dell’iniziativa proposta con il PMO, sebbene l’opera presente sul suolo pubblico risulti, allo stato, priva di un titolo idoneo all’occupazione e quindi abusiva.

L’accoglimento dei primi due motivi di ricorso comporta l’assorbimento sia del terzo motivo, in quanto dal suo eventuale accoglimento la ricorrente non potrebbe trarre una maggiore utilità rispetto a quella già ottenuta, sia della censura formulata in via subordinata nei confronti della D.G.C. n. 139 del 29.03.2006 di approvazione del PMO, per asserita illegittimità rispetto alla deliberazione del Consiglio comunale di Roma n. 75 del 18.04.2000 di approvazione dell’accordo di programma.

In conclusione, il ricorso introduttivo non è fondato e va pertanto respinto.

Il ricorso per motivi aggiunti è invece fondato nei limiti innanzi esposti e va pertanto accolto; per l’effetto va annullata la determinazione dirigenziale del Municipio di Roma Centro Storico prot. [omissis] avente ad oggetto il diniego della richiesta di concessione di occupazione di suolo pubblico in [omissis], presentata dalla [omissis] in data [omissis].

L’amministrazione resistente è tenuta a conformarsi in via esecutiva alla presente decisione, ri-esercitando il potere amministrativo emendato dai vizi di illegittimità ivi accertati e adottando gli atti amministrativi conseguenti alla presente pronuncia giurisdizionale.

In considerazione della soccombenza reciproca nella controversia e, quindi, del parziale accoglimento delle domande di annullamento proposte da parte ricorrente, il Collegio dispone la compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 26 c.p.a. e dell’art. 92, comma 2, c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Stralcio), definitivamente pronunciando sul gravame, integrato dai motivi aggiunti, come in epigrafe proposto così dispone:

- respinge il ricorso introduttivo;

- accoglie il ricorso per motivi aggiunti nei limiti e nei sensi indicati in motivazione e per l'effetto annulla l'impugnato provvedimento di diniego della richiesta di concessione di occupazione di suolo pubblico.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Oscar Marongiu, Presidente

Luca Iera, Primo Referendario, Estensore

Michele Tecchia, Referendario

L'ESTENSORE
Luca Iera

IL PRESIDENTE
Oscar Marongiu

IL SEGRETARIO